



POLITECNICO
MILANO 1863

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE, CENTRALE TERMICA, CENTRALE IDRICA E ANELLO TELERISCALDAMENTO DEL POLITECNICO DI MILANO CAMPUS LEONARDO. CIG N° 7530574A3F

CHIARIMENTI 3

D1) Al criterio di Valutazione "Caratteristiche migliorative del servizio" n° A.3 per il Subcriterio di Valutazione "Aumento valore disponibilità minima garantita" si chiede un impegno a garantire l'aumento della disponibilità di funzionamento dell'impianto trigenerativo, in particolare:

- A) Aumento del valore al 91%
- B) Aumento del valore al 92%
- C) Aumento del valore al 93%
- D) Aumento del valore al 94%

Con il presente quesito si vuole far presente che tale dichiarazione abbia un effetto diretto sulla valorizzazione economica dell'appalto.

Infatti, come descritto al paragrafo "2.5.9.1 Incentivi al raggiungimento/superamento della disponibilità target", il premio corrisposto all'appaltatore per un aumento della disponibilità rispetto a quella minima garantita, è pari a due volte la tariffa oraria del contratto (al netto del valore del presidio) per ogni ora di marcia in più rispetto al minimo garantito.

Facendo un rapido calcolo il premio massimo previsto fino al 95% della disponibilità corrisponde a:

$$(95\% - 90\%) * (8760 - 560) * 2 * 35 = 28.700,00 \text{ €/anno}$$

Valore confermato anche dai calcoli inseriti nella cella B26 dell'All. 8 offerta ECONOMICA.

Qualora però un partecipante alla gara offrisse una disponibilità garantita dell'impianto maggiore del 90%, il premio massimo diminuirebbe conseguentemente di valore, portando con sé un ribasso all'importo a base d'asta.

Ad esempio ad una disponibilità garantita del 93% corrisponderebbe un premio massimo di:

$$(95\% - 93\%) * (8760 - 560) * 2 * 35 = 11.480,00 \text{ €/anno.}$$

L'importo offerto a questo punto si ridurrebbe da € 2.559.429,86 a € 2.473.329,86, corrispondenti ad un ribasso di € 86.100,00.

Si chiede di indicare se l'interpretazione esposta sia corretta e come la Spettabile S.A. intenda procedere al riguardo.

R1) In merito al quesito pervenuto si precisa che:

- I premi previsti all'art 2.5.9.1 e nell'offerta economica All. 8 sono da intendersi come straordinari e non a canone. L'indicazione di tali importi a premio è necessaria secondo quanto previsto dall'art 35 c.4 de Dlgs 50/2016 al fine di calcolare il valore stimato totale dell'appalto.



POLITECNICO
MILANO 1863

- In merito alle “Caratteristiche migliorative del servizio” n° A.3 per il Subcriterio di Valutazione A.3.2 “Aumento valore disponibilità minima garantita” tale dichiarazione è da intendersi impegno del fornitore a garantire una maggiore performance in merito alla gestione dell’impianto dal punto di vista tecnico, l’impatto economico di tale miglioria è conseguente e comunque non certo, si ribadisce che l’offerta economica è valutata in funzione del canone.

- L’indicazione dei premi nell’allegato 8 “offerta economica è da intendersi al solo scopo compartivo dell’offerta economica riferita al valore complessivo dell’appalto e l’importo dei potenziali premi massimi è calcolato automaticamente sempre con soglia 90%. Pertanto tale valore non è influenzato dall’offerta tecnica.

D2) Relativamente alla Vostra risposta al Quesito n. 1 chiediamo di sapere se, in caso di utilizzo di Maestranze della casa costruttrice o di Concessionari autorizzati, come previsto all’art. 1.1 del Capitolato Tecnico Parte B allegato alla documentazione di gara, e nell’ipotesi che la scrivente società debba ricorrere non semplicemente a un contratto di subfornitura ma ritenga che l’attività sia configurabile come “subappalto”, sia necessario – senza indicare la terna ma un solo operatore economico subappaltatore, detto operatore debba in ogni caso produrre il relativo DGUE e la propria componente PassOE (analogamente a quanto richiesto per le altre attività in corrispondenza delle quali sia necessario indicare le terne di subappaltatori e i documenti previsti dal Disciplinare di Gara).

R2) Si conferma, per il caso indicato, l’obbligatorietà di produrre il relativo DGUE e l’attestazione PassOE. Con riferimento alla specificità della prestazione, è ammesso che una medesima ditta sia indicata come subappaltatore da più partecipanti.

D3) Chiarire il punto relativo ai contratti/servizi analoghi – in particolare chiediamo conferma che sia possibile partecipare alla procedura dichiarando contratti/servizi – successivamente documentabili con Certificati di Regolare Esecuzione – che prevedano la conduzione/manutenzione/gestione di impianti purché la potenza “elettrica” degli stessi impianti sia pari o superiore a 2.000 Kw e confermare che sia sufficiente lo svolgimento in almeno un anno nel corso dell’ultimo triennio.

R3) Si ribadisce quanto previsto nel disciplinare di gara all’ art. 7.2 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” lettera C “*Gestione per almeno un anno nell’ultimo triennio di almeno n°2 contratti inerenti la manutenzione dei sistemi e/o impianti oggetto dell’appalto di potenza elettrica pari o superiori a 2.000 Kw eseguito nell’ultimo triennio:*
- *un servizio analogo a SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE per almeno un anno nell’ultimo triennio di almeno n°2 contratti inerenti*



POLITECNICO
MILANO 1863

la manutenzione dei sistemi e/o impianti oggetto dell'appalto di potenza elettrica pari o superiori a 2.000 Kw".

Quindi Gestione in merito a "servizi di manutenzione e conduzione dell'impianto di trigenerazione" per almeno un anno nell'ultimo triennio di almeno n°2 contratti.

D4) Relativamente al requisito richiesto al pagina 10 del Disciplinare di Gara (Lettera c) – segnaliamo inoltre la PRESENZA DI UN REFUSO al Secondo Punto della Lettera c) Vi chiediamo pertanto di pubblicare una risposta chiara rispetto alla confusione generata da quanto riportato nel punto sopraindicato.

R4) La Stazione appaltante chiede di riformulare il quesito in quanto non chiaro e non ben definito, specialmente rispetto al refuso segnalato.

In merito alla pagina 10 del Disciplinare di Gara (Lettera c) presumiamo che il quesito sia riferito all'art. 7.2 - Requisiti di capacità tecnica e professionale - in cui si cita "*Gestione per almeno un anno nell'ultimo triennio di almeno n°2 contratti inerenti la manutenzione dei sistemi e/o impianti oggetto dell'appalto di potenza elettrica pari o superiori a 2.000 Kw eseguito nell'ultimo triennio:*

- un servizio analogo a SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE per almeno un anno nell'ultimo triennio di almeno n°2 contratti inerenti la manutenzione dei sistemi e/o impianti oggetto dell'appalto di potenza elettrica pari o superiori a 2.000 Kw."

Ribadiamo che per tale requisito è richiesta la Gestione per almeno un anno nell'ultimo triennio di almeno n°2 contratti inerenti la manutenzione dei sistemi e/o impianti oggetto dell'appalto (servizi di manutenzione e conduzione dell'impianto di trigenerazione) di potenza elettrica pari o superiori a 2.000 Kw.

D5) Infine relativamente al punto III.2.1 del Bando di Gara si segnala un ulteriore REFUSO – si veda penultima e ultima riga del suddetto punto – in cui si fa erroneamente riferimento ai requisiti previsti dal comma 4 art. 144 del D.Lgs. 50/2016 afferenti i "servizi di ristorazione.

R5) Si conferma che la dicitura "possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art.144 del D.lgs. 50/2016" non è applicabile alla presente procedura, pertanto non è da considerare.

D6) Buongiorno chiediamo chiarimento inerente al quesito 7.2 assunzione terzo responsabile del disciplinare di gara.

il quesito è il seguente: l'azienda può usufruire della figura del 3 responsabile esterno (subappalto)?



POLITECNICO
MILANO 1863

L'azienda può assumere la figura del 3 responsabile in fase di aggiudicazione gara oppure deve essere già nel libro paga dell'azienda partecipante?

In attesa di vostra comunicazione cordialmente saluto.

R6) All'art. 7.2 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del disciplinare di gara è richiesto il "Possesso dei requisiti previsti per l'assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici come richiesti dalla norma (D.P.R. 74/2013 e s.m.i.)".

Pertanto essendo un requisito di partecipazione di rimanda alla normativa vigente in relazione all'avvalimento e alle forme di partecipazione consorziata e raggruppamenti.

Come previsto dall'art 6 c.8 del D.P.R. 74/2013 il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Pertanto per la procedura di gara si intende una figura giuridica.

In merito al personale operativo o tecnico invece l'operatore economico può contrattualizzare figure anche a seguito di aggiudicazione.

D8) Buongiorno, con riferimento alla presente gara, si chiede di confermare che sono oggetto di attività manutentiva, la rete antincendio e i sistemi di rilevazione come indicato al capitolo 1 del capitolato tecnico parte A o trattasi di un refuso.

Cordialmente

R8) Si conferma che sia le reti antincendio che i sistemi di rilevazione sono comprese nell'appalto, con riferimento esclusivamente agli impianti presenti nei locali della centrale di cogenerazione, centrale idrica, centrale termica, come specificato all'art.1 del Capitolato tecnico parte B.

D9) Buona sera, la scrivente società (nel seguito Società), sottopone allo spettabile Politecnico di Milano il seguente quesito:

- Premesso che la Società non dispone del requisito indicato nell'articolo 7.2, comma d), del Disciplinare di Gara ("Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o 2008 se in corso di validità nel settore EA 28");

- Preso atto che l'articolo 7.3 del Disciplinare di Gara prevede che tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti, sia in forma singola che associata o consorziata;

- La Società richiede se è concesso l'impiego dell'Avvalimento (od altra forma prevista dal Disciplinare di Gara e/o dal Codice) per il rispetto di tale requisito.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Cordiali Saluti.



POLITECNICO
MILANO 1863

R9) Si comunica che nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso di un proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 risulta di fatto privo del requisito richiesto dalla Stazione.

Il ricorso all'avvalimento per tale requisito in merito alle certificazioni di qualità non risulta ammissibile in quanto tale requisito tecnico è connotato da un'intrinseca natura soggettiva. Tale certificazione è acquisita sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso.

Pertanto tale certificato deve essere posseduto singolarmente dall'operatore economico partecipante. Anche in caso di raggruppamento di imprese, le citate certificazioni devono essere possedute singolarmente da ciascuna impresa.

Il R.U.P.